

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**R.G. xxxx / 2020**

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile specializzata in materia di imprese in composizione collegiale in persona dei Giudici

Dott.ssa Raffaella Simone

Presidente

Dott.ssa Assunta Napoliello

Giudice rel. est.

Dott. Michele De Palma

Giudice

ha emesso la seguente

### ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. xxxx/2020 R.G. vertente tra:

**FIDEIUSSORE 1, FIDEIUSSORE 2, FIDEIUSSORE 3, FIDEIUSSORE 4, FIDEIUSSORE 5**

-ATTORI -

E

**BANCA CREDITRICE,**

- CONVENUTO -

### - CONCLUSIONI DELLE PARTI -

All'udienza del 10.3.2022, le parti hanno rassegnato le loro conclusioni come trascritte in verbale.

### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 11.9.2020 gli attori in epigrafe hanno chiesto di dichiarare la nullità totale delle fideiussioni omnibus da loro rilasciate in data 27.08.2013, a garanzia delle obbligazioni contratte dalla **SOCIETA' DEBITRICE** in favore della **BANCA CREDITRICE** convenuta per illecito antitrust.

Si costituiva la **BANCA CREDITRICE** resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

All'udienza di prima comparizione delle parti, in data 11.03.2021, veniva rilevata di ufficio la incompetenza territoriale della Sezione specializzata in materia di impresa adita per essere competente la Sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli.

Invitate le parti a prendere posizione sulla questione sollevata, depositate memorie difensive, all'udienza del 16.09.2021, ritenuta matura per la decisione, la causa era rimessa innanzi al collegio per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc.

Con ordinanza collegiale del 15.11.2021, venivano concessi i termini per il deposito di note difensive e la causa riservata per la decisione.

Rimessa la causa sul ruolo del giudice istruttore, atteso che nelle more della scadenza dei termini per il deposito di note difensive, il Presidente del collegio veniva posto in quiescenza, la causa era rimessa innanzi al giudice istruttore.

All'udienza del 7.2.2022, la causa era riservata per la decisione.

Gli attori hanno adito questa Sezione specializzata in materia di impresa per sentire dichiarare la nullità totale delle fideiussioni omnibus (all.2 fasc. attore ove vi è espressa menzione di fideiussione rilasciata per ogni obbligazione assunta dalla garantita **SOCIETA' DEBITRICE**) da loro rilasciate in favore della **BANCA CREDITRICE** per illecito antitrust, assumendo, in particolare, che dette fideiussioni omnibus sono conformate sul modello ABI del 2003 ritenuto in contrasto con la normativa antitrust perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale, che viola l'art. 2 delle l. n. 287/1990, da parte della Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.

L'art. 3 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 168/2003 prevede che sono devolute alla competenza per materia delle Sezioni specializzate in materia di impresa le controversie di cui all'art. 33 co. 2 l. n. 287/1990 ed il successivo art. 4 co. 1-ter prevede che per controversie di cui alla menzionata lett. c), per quanto qui interessa, è inderogabilmente competente la Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli ex art. 20 c.p.c. poiché l'atto di fideiussione è stato sottoscritto dagli attori in Lecce e il criterio determinativo della competenza per territorio previsto dal predetto articolo del codice di rito si applica

anche quando l'oggetto dell'azione non sia l'adempimento dell'obbligazione, ma l'accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte (Cass. 18815/2014).

L'art. 33 co. 2 l. n. 287/1990 prevede, per quanto qui rileva, che "Le azioni di nullità" relative "alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV" della medesima legge sono devolute alle Sezioni specializzate in materia di impresa. Nel richiamato titolo I della legge in questione è inserito l'art. 2, invocato dagli attori per la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte, che prevede la nullità delle intese restrittive della libertà di concorrenza.

Ora, la presente controversia, che verte appunto sulla nullità totale delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli attori per violazione del menzionato art. 2, rientra senza alcun dubbio nella competenza territoriale della Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli con riferimento alla posizione degli attori **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 5** per i quali non è configurabile la qualità di consumatore essendo questi soci della società per le cui obbligazioni hanno prestato garanzia personale. Neanche può configurarsi la qualità di consumatore per **FIDEIUSSORE 4** il quale è socio di **FIDEIUSSORE 5** nell'Azienda Agricola (**OMISSIS**) e riveste la qualità di imprenditore anche nella prestazione di garanzia per una società che commercializza i prodotti dell'Azienda agricola di cui è socio.

Per gli altri attori, **FIDEIUSSORE 2** e **FIDEIUSSORE 3**, genitori degli altri attori e per i quali la prestazione di garanzia in favore dei propri figli si pone al di fuori del rapporto imprenditoriale dei primi, se pur va riconosciuta la personale qualità di consumatore, tuttavia la questione non rileva sul piano della affermata competenza del Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli.

In generale, va richiamato quanto affermato da Cass., 8 maggio 2020, n. 8662, deve aversi riguardo alle condizioni personali del garante e non alla figura dell'obbligato principale al fine di determinare se possa essere o meno qualificato come consumatore con conseguente applicazione in suo favore della disciplina sul foro del consumatore qualora emerga che l'assunzione della garanzia non sia connessa allo svolgimento di attività professionale, ovvero non sia funzionalmente collegata alla società garantita: ora, per gli attori **FIDEIUSSORE 2** e **FIDEIUSSORE 3**, non vi è in atti alcuna allegazione o deduzione circa la prestazione della garanzia nell'ambito di una vera e propria attività imprenditoriale dei due garanti dovendosi, in mancanza di concreti elementi, al contrario ritenere che la garanzia sia stata offerta solo per favor verso i figli.

Ora, a parere di questo Collegio, non ha rilievo dirimente la questione del foro del consumatore e foro "antitrust", in ragione di plurimi motivi:

in primo luogo, la giurisprudenza citata dalla difesa degli attori si riferisce alla diversa questione della qualità personale del garante e della prestazione resa al di fuori di una attività professionale nell'ambito dei contratti di garanzia e non, come nella specie, deducendo la nullità a valle del contratto di garanzia per violazione della normativa anti trust per cui vi è competenza inderogabile di individuati tre tribunali, sezione imprese, dislocati sul territorio;

la norma che disciplina la competenza inderogabile delle controversie aventi ad oggetto accordi limitativi della concorrenza è successiva (D.Lgs 3/2017) rispetto a quella che ha istituito il foro del consumatore (D.lgs. 206/2005);

il codice del consumo pone una disciplina generale, che afferisce a tutte le fattispecie che abbiano quale parte un soggetto qualificabile come consumatore, a prescindere dall'oggetto del contendere; il D.Lgs. 3/2017 invece circoscrive il suo ambito di operatività alle sole ipotesi di impugnazione di violazione della normativa antitrust, limitando la portata oggettiva del foro del consumatore. La norma applicata risulta pertanto speciale, oltreché successiva, rispetto a quella introdotta dal codice del consumo, legittimamente derogato;

la natura successiva e speciale della normativa antitrust rispetto a quella del consumatore determina che non vi sia alcuna ingiustificata compressione del diritto di difesa del consumatore in caso di applicazione della norma antitrust, ma una espressa scelta del legislatore di "concentrare" il contenzioso in materia presso alcuni distretti territoriali così individuando il giudice naturale per determinate controversie. Circostanza che esclude in radice che possa esservi una questione di illegittimità costituzionale della norma

la competenza territoriale del foro del consumatore è inderogabile, salvo che la legge non stabilisca diversamente: nel caso di specie, è proprio la legge (art. 3 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 168/2003 e successivo

*Ordinanza, Tribunale di Bari, Pres. Raffaella Simone - Rel. Assunta Napoliello, del 28.03.2022*

art. 4 co. 1-ter), a stabilire ed individuare per determinate materie (accordi limitativi della concorrenza) l'ambito territoriale di competenza dei tre Tribunali individuati per materia: in tal modo, individuato il tribunale competente per materia, nell'ambito di ciascun distretto territoriale, va individuato quello competente anche territorio. Ovvero, laddove l'art 66 bis cod. cons. si riferisce al giudice del luogo di residenza del consumatore, questo va inteso quale

giudice territorialmente competente individuato in relazione alla residenza che, per effetto dell'art 3 dlgs 168/2003, è il Tribunale sez. imprese Napoli.

Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il Collegio ritiene sussistente la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli.

Il rilievo di ufficio della questione è motivo per compensare tra le parti le spese di lite.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Bari, essendo competente la Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli;
- 2) assegna termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente;
- 3) spese di lite compensate;

Così deciso in Bari, il dì 21/03/2022 nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Bari, Sezione specializzata in materia di Imprese Sezione Civile, composto dai suindicati Sigg.ri Magistrati componenti del Collegio Giudicante

**Il Giudice est.**

*Assunta Napoliello*

**Il Presidente**

*Raffaella Simone*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*